



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

Settore Corpo Polizia Locale, Igiene e Sanità, Protezione Civile

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NELLE  
ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2016

L'Assessore

Giancarlo ERROI

Il Sindaco

Giovanni ZECCA

Redatto dal Settore Corpo Polizia Locale, Igiene e Sanità, Protezione Civile

Responsabile del Settore Ten. Bianca Maria ROMANO

Responsabile del procedimento Ten. Bianca Maria ROMANO

## INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Autorizzazioni – rilascio e validità

Art. 5 Residenti

Art. 6 Affittuari non residenti

Art. 7 Proprietari non residenti

Art. 8 Possessori di posto auto

Art. 9 Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta

Art. 10 Commercianti e artigiani con sede nel centro storico e relativi fornitori

Art. 11 Artigiani e altre ditte con sede fuori dal centro storico

Art. 12 Persone non autosufficienti

Art. 13 Permessi provvisori con validità oraria

Art. 14 Alberghi, Bed & Breakfast, affittacamere e strutture ricettive

Art. 15 Titolari di studi professionali

Art. 16 Veicoli esenti dal divieto di transito e sosta nelle ZTL

Art. 17 Verifica e revoca delle autorizzazioni

Art. 18 Modifiche in corso di validità

Art. 19 Sanzioni

Norme transitorie e finali

## Art. 1 Finalità

Questo regolamento nasce a tutela del patrimonio storico, artistico ed architettonico, rappresentato dal nucleo antico del Paese, per migliorarne la sua fruibilità e garantirne l'integrità.

## Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle Aree Pedonali (A.P.) istituite nel centro storico del Comune di Leverano, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito CdS), con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute. In particolare, il Regolamento definisce aree e vie in cui vige la ZTL; tipologie e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree .

La ZTL, istituita nel centro storico cittadino, è definita perimetralmente all'interno delle vie San Rocco, Fontana, Caracciolo, Canne (Zona A1 da PRG).

## Art. 3 Principi generali

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione e/o la sosta nelle zone a traffico limitato del centro storico cittadino, nel rispetto della segnaletica esistente e nei limiti previsti dalle presenti norme.

## Art. 4 Autorizzazioni – rilascio e validità

L'interessato potrà presentare istanza per l'autorizzazione al Comando di P. L., il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, ne curerà il rilascio.

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità , possono avere:.

- a. validità biennale e possono essere rinnovate entro la data di scadenza per il biennio successivo, se permangono a tale data i requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione stessa.
- b. validità sino a 30 giorni, salvo proroga subordinata alla permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio.
- c. validità giornaliera, per consentire le operazioni di carico /scarico per lavori edili, riparazioni, allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti.

## Art. 5 Residenti

Hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione per **il transito e la sosta** nella ZTL i residenti nel centro storico.

Possano essere oggetto di autorizzazione:

- i veicoli di proprietà del residente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (come risulta dal Certificato dello Stato di Famiglia);

- I veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;
- I veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo superiore a trenta giorni;

Il permesso viene rilasciato a condizione che per l'unità immobiliare di residenza non siano state già rilasciate altre autorizzazioni per categorie differenti.

Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare apposita istanza, indirizzata al Comando di P. L., allegando:

-copia documento di identità;

-copia carta di circolazione;

-ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;

-autodichiarazione in cui si dichiara: dati anagrafici, residenza e CF del richiedente, composizione del proprio nucleo familiare;

#### Art. 6 Affittuari non residenti

Hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione per **il transito e la sosta** nella ZTL gli affittuari non residenti.

Per affittuari non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nelle ZTL con contratto di locazione o comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella ZTL del centro storico cittadino.

Possono essere oggetto di autorizzazione:

- i veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico;

- I veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;
- I veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo superiore a trenta giorni;

Il permesso viene rilasciato a condizione che per la medesima unità immobiliare, non siano state già rilasciate altre autorizzazioni per categorie differenti.

Tali autorizzazioni hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile in vigenza del contratto.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza, indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente ;
- copia carta di circolazione;
- copia del contratto di locazione o comodato registrato
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione
- autodichiarazione del proprietario locatore/comodante di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;

#### Art. 7 Proprietari non residenti

Hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione per **il transito** i soggetti non residenti nella ZTL del centro storico cittadino, proprietari di immobili ubicati all'interno della ZTL, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti, a qualsiasi titolo.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione;
- copia del titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione
- autodichiarazione in cui si dichiarano dati anagrafici, residenza e CF del richiedente, dati catastali dell'immobile.

#### Art. 8 Possessori di posto auto

Hanno diritto ad un **permesso di solo transito per il raggiungimento del posto auto disponibile** i proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali di posto auto privato ubicato all'interno della ZTL.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza, indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione;
- copia del titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;
- autodichiarazione in cui si dichiara: dati anagrafici, residenza e CF del richiedente, dati catastali dell'immobile.

Nella eventualità in cui il posto auto non sia di proprietà dell'utilizzatore, occorre fornire, altresì, una dichiarazione del proprietario di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità dell'istante; in caso contrario il proprietario deve restituire il permesso o dichiarare di averlo restituito;

#### Art.9 Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta

Come previsto dalle norme del CDS, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare nelle ZTL e sostare negli appositi stalli, purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo(CUDE).

I veicoli al servizio di persone diversamente abili, munite di apposito contrassegno, possono accedere e circolare nella ZTL in base a quanto prescritto dall'art. 188 del CDS, dagli art. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 e da quanto disciplinato dal presente regolamento.

#### Art. 10 Commercianti e artigiani con sede nel centro storico e relativi fornitori

Ai commercianti e artigiani con sede nel centro storico verrà rilasciato un solo permesso di **transito e sosta, nonché di carico e scarico**, con esclusione delle aree pedonali, nel rispetto della segnaletica vigente e delle norme del C.D.S., a condizione che non sia stata rilasciata per la medesima unità immobiliare altra autorizzazione per categoria diversa.

I veicoli autorizzati dovranno essere intestati alla ditta commerciale avente sede nella Z.T.L. del centro storico.

Ai fornitori, previa formale istanza, può essere rilasciato un contrassegno per il transito nella ZTL, con esclusione delle aree pedonali, nel rispetto della segnaletica vigente e delle norme del C.D.S. per un tempo strettamente necessario alle sole operazioni di carico scarico. Tali autorizzazioni possono avere validità annuale o giornaliera.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione;

-copia della licenza commerciale e dell'iscrizione alla camera di commercio;

-ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;

-autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici, residenza e CF del richiedente , P. IVA, dati catastali dell'immobile,.

Nella eventualità in cui il locale commerciale non sia di proprietà del commerciante/artigiano occorre fornire, altresì, una dichiarazione del proprietario di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità dell'istante; in caso contrario il proprietario deve restituire il permesso o dichiarare di averlo restituito.

#### Art. 11 Artigiani e altre ditte con sede fuori del centro storico

Gli artigiani e le altre ditte con sede fuori dalla ZTL, che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (a titolo esemplificativo idraulici, falegnami, elettricisti , manutenzioni di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc. assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese ecc) possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta, con esclusione delle aree pedonali, nel rispetto della segnaletica vigente e delle norme del C.D.S., per un tempo strettamente limitato alle sole operazioni di carico/scarico necessarie ai lavori da effettuarsi all'interno del centro storico. Tali autorizzazioni possono avere validità annuale o giornaliera.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata al Comando di P. L., allegando:

-dichiarazione del committente che attesti la commissione delle opere all'artigiano o alla ditta richiedente, con indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale dovranno essere svolte;

-copia del documento di identità del richiedente;

-copia carta di circolazione;

-ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

-autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici, residenza, Codice Fiscale e P.IVA del richiedente, di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

#### Art. 12 Persone non autosufficienti

Ai cittadini non residenti nel centro storico con parenti di I° e II° grado residenti nella Zona A1 non autosufficienti e con necessità di assistenza continua, verrà rilasciato **permesso di transito** dietro presentazione di un apposito certificato medico rilasciato da struttura pubblica.

Nell'ambito dello stesso nucleo familiare potranno essere rilasciati fino a due permessi.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del documento d'identità della persona a cui si presta assistenza;
- copia certificato ASL che attesti la necessità di assistenza continua;
- copia carta di circolazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

### Art. 13 Permessi provvisori con validità oraria

Permessi provvisori per transito e sosta con validità oraria potranno essere rilasciati ogni volta che si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili.

Essi sono rilasciati:

- all'autoveicolo a servizio degli sposi in occasione di matrimoni civili e religiosi per tutta la durata della cerimonia.
- ai sacerdoti che siano stati nominati parroci o rettori di chiese ubicate all'interno della ZTL per tutto il periodo di durata dell'incarico.
- ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base, al Servizio di guardia medica dell'ASL ed ai veterinari, per visite domiciliari all'interno della ZTL.
- ai pazienti di medici per consentire il raggiungimento dell'ambulatorio con sede all'interno della ZTL del centro storico.
- agli organizzatori di eventi e manifestazioni da svolgersi nel centro storico, limitatamente al tempo necessario per tutte le attività di allestimento e organizzazione delle iniziative programmate.
- alle testate giornalistiche e alle emittenti radiofoniche e televisive su richiesta delle stesse, per il tempo strettamente necessario per i servizi da effettuare.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza, indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici del richiedente, di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione.



#### Art. 14 Alberghi , Bed and Breakfast, affittacamere e strutture ricettive

I titolari di alberghi, bed & breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all'interno della ZTL possono ottenere il rilascio di n. 3 permessi per consentire ai propri clienti l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico scarico bagagli, con l'obbligo di esposizione sul veicolo di uno dei contrassegni rilasciati alla struttura che riporti chiaramente la data di inizio e fine permanenza nella struttura stessa.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata a Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Settore attività produttive del Comune di Leverano;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile, indicazione specifica del numero di iscrizione all'Albo Comunale delle Attività esercitata rilasciato dal settore attività produttive, di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

#### Art. 15 Titolari di studi professionali

Per gli immobili adibiti a studi professionali verrà rilasciato un permesso **di transito**, con esclusione delle aree pedonali, nel rispetto della segnaletica vigente e delle norme del C.D.S. , al titolare dello studio e, nel caso di studio associato, il permesso andrà rilasciato in numero di uno ogni 3 a condizione che per il medesimo immobile non risultino rilasciate altri permessi per altre categorie.

Per il rilascio del permesso occorre presentare apposita istanza , indirizzata al Comando di P. L., allegando:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione;
- copia titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici e codice fiscale del richiedente , dati catastali dell'immobile, di essere il titolare dello studio professionale con l'indicazione specifica del tipo di attività libero-professionale svolta e del numero di iscrizione al relativo Albo, dichiarazione che nessun altro permesso a qualsiasi titolo sia stato rilasciato per il medesimo immobile utilizzato per l'esercizio di attività libero-professionale;

#### Art. 16 Veicoli esenti dal divieto di transito e sosta nelle ZTL

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le auto mediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione comunale, i veicoli degli Istituti di vigilanza privata , i veicoli per

l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità ovvero taxi e i mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la distribuzione della posta, i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi come ENEL, Telecom, SES, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare e sostare nella ZTL senza restrizioni per il tempo necessario allo svolgimento del servizio.

#### Art. 17 Verifica e revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla revoca d'ufficio.

Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca della stessa ed in caso di perdita definitiva dei requisiti ha l'obbligo di restituire all'Ufficio di P.L. il relativo contrassegno.

#### Art.18 Modifiche in corso di validità

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (ad es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno), il titolare dovrà presentare istanza al Comando di P.L., allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari al fine di ottenere il nuovo titolo autorizzativo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all'ufficio preposto copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici competenti.

#### Art. 19 Sanzioni

Le autorizzazioni devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Tutte le trasgressioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal vigente CDS.

Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni dl presente regolamento si applicherà altresì la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### Norme transitorie e finali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di permessi rilasciati anteriormente potranno, se in possesso dei requisiti richiesti, ottenere il rilascio del nuovo contrassegno, previa istanza al Comando di P.L..

Decorso tale termine, i permessi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia e dovranno essere riconsegnati. Eventuali accessi o soste nella ZTL con permessi privi di validità saranno sanzionati.